



## CITTÀ DI VERCELLI

### PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

#### IL SINDACO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 20 ottobre 2025 ad oggetto: **“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA, DIVENUTE TITOLO ESECUTIVO.”** il cui testo di seguito si trascrive:

#### “Premesso:

1. che in tema di sanzioni amministrative per violazioni a norme del codice della strada:
  - l'art. 203 comma 3 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. : Nuovo Codice della Strada, precisa che *“qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”*;
  - l'art. 204 comma 3 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. : Nuovo Codice della Strada recita: *“l'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese”*;
2. che in tema di sanzioni amministrative per violazioni a norme diverse dal Codice della Strada:
  - l'art. 27, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 precisa che *“Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette”*;

#### Dato atto:

- che il Comune di Vercelli – Corpo di Polizia Locale, sino all'anno 2018, ha gestito ed eseguito in forma diretta e mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle proprie entrate, costituite dalle somme dovute a titolo di

sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni a norme del codice della strada e diverse dal codice della strada;

- che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), all'art. 1 commi da 784 a 815 ha introdotto, con decorrenza 1<sup>a</sup> gennaio 2020, la riforma della riscossione locale prevedendo adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni con importanti novità in termini procedurali ed operativi della riscossione coattiva;

**Considerato:**

- che le attività e le procedure di recupero delle posizioni debitorie mediante riscossione coattiva hanno interessato, sino ad oggi, gli atti divenuti titolo esecutivo accertati fino all'anno 2020;
- che, allo stato, le posizioni debitorie in ordine alle quali risulta necessario procedere mediante riscossione coattiva sono quelle riferite agli atti divenuti titolo esecutivo, accertati dall'anno 2021 in poi che, complessivamente, costituiscono un importante quantitativo numerico;
- che in funzione di quanto sopra, la gestione in forma diretta delle ingiunzioni fiscali, anche alla luce delle novelle introdotte da parte della Legge n. 160/2019, risulta, oggi, particolarmente difficoltosa;

**Preso atto** del rilievo e dell'importanza per la tutela delle entrate comunale che la riscossione coattiva riveste, anche in considerazione della corretta realizzazione degli importi iscritti a bilancio;

**Rilevato:**

- che ai sensi dell'art. 4 comma 2 sexies del D.L. 24 settembre 2002, n. 209 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni a norme del codice della strada e diverse dal codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. L.vo 15 dicembre 1997, n. 446;
- che l'art. 6 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali prevede che:

*“1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità. ...omissis...”*

*2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.*

*3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini”;*

- che l'art. 52 comma 5 del D. L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 prescrive: *“I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*

...omissis...

*b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi locali a:*

*1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1;*

...omissis...”;

**Considerato** che l'individuazione di un concessionario, purchè iscritto all'albo di cui all'art. 53 comma 1 del D. L.vo n. 446/1997, cui affidare la riscossione coattiva delle obbligazioni di pagamento derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del codice della strada e diverse da codice della strada, divenute titolo esecutivo, consente all'Ente di usufruire del vantaggio di un'organizzazione specifica, anche tecnologica, applicata ad una gestione consolidata, specializzata e funzionale che, unita all'apporto di risorse umane appositamente formate ed esclusivamente dedicate alla materia, non può che ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, nonché la speditezza e l'economicità dei procedimenti;

**Ritenuto**, pertanto, necessario, sulla base della riforma della riscossione operata da parte della Legge n. 160/2019 nonché alla luce dell'attuale organizzazione del Corpo di Polizia Locale, procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecunaria per violazioni a norme del codice della strada e diverse dal codice della strada, divenute titolo esecutivo, mediante l'affidamento in concessione del relativo servizio, compresa l'attività di contenzioso che ne potrebbe derivare, ad uno dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 53 del D. L.vo n. 446/1997 e nel rispetto della normativa in vigore;

**Considerato** che il soggetto gestore del servizio, nella veste di concessionario, disporrà di poteri propri dell'ente comunale dovendo provvedere, tra l'altro e laddove necessario, ad assumere anche il ruolo di funzionario responsabile della riscossione, nel rispetto dei principi a tutela dei contribuenti, posti in capo all'ente locale;

**Dato atto** che a seguito dell'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi, si rende necessario prevedere idonei sistemi di comunicazione e controllo sull'operato del soggetto incaricato, sia attraverso la richiesta di rendicontazione periodica, sia mediante la possibilità di accesso alle banche dati ed ai portali relativi alle liste di carico che verranno consegnate allo stesso;

**Dato, altresì, atto** che nel rispetto dei principi introdotti con la riforma ed al fine di meglio rispondere alle esigenze dei cittadini che possono trovare, negli uffici di settore, l'interlocutore diretto per la valutazione della loro posizione complessiva, attivando, se del caso, anche piani di rientro, il Corpo di Polizia Locale, nell'ambito dell'attività di controllo prodromica all'attività esecutiva, ha già provveduto e continuerà a provvedere, in forma diretta, all'invio degli avvisi bonari;

**Richiamati:**

- il D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il D. L.vo 15 dicembre 1997, n. 446;

**Attesa** la competenza del Consiglio Comunale di deliberare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e 6 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

**formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione da proporre per  
l'adozione al Consiglio Comunale**

1. di approvare le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di procedere, sino a quando non sarà attuabile la gestione diretta, con l'esternalizzazione della gestione delle funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate comunali derivanti dalle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni a norme del codice della strada e diverse dal codice della strada, divenute titolo esecutivo, compresa l'attività di contenzioso eventualmente derivante, attraverso il modello della concessione a soggetti terzi iscritti in apposito albo ex art. 53 D. L.vo n. 446/1997, in quanto tale forma di gestione risulta essere più conveniente sotto ai profili di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;
3. di stabilire che l'affidamento in concessione del servizio in oggetto deve avvenire nel rispetto della vigente normativa e che l'affidatario subentrerà al Comune in tutti gli obblighi ed i diritti inerenti alla gestione del servizio;
4. di sottoporre, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, la presente proposta di deliberazione al parere della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante il Corpo di Polizia Locale;
6. di dare atto che copia della presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i..”

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

l'approvazione del punto all'ordine del giorno come sopra riportato, così come proposto dalla Giunta Comunale.